

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

-preso atto della mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato Serie C 2019/2020 delle società Albissola 2010 S.r.l., A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e Siracusa Calcio S.r.l.;

-preso atto della riammissione al Campionato Serie C 2019/2020, disposta in data odierna per le società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L e VIRTUS VECOMPVERONA S.R.L.,;

- esaminata la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 presentata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F., dalla società A.S. BISCEGLIE S.R.L.;

- visti i Comunicati ufficiali nn. 122/A del 21 maggio 2019, 146/A del 20 giugno 2019 e 101/A del 17 aprile 2019;

- esaminata la relazione in data 11 luglio 2019, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Co.Vi.So.C. sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 20 giugno 2019, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2019/2020;

- preso atto che la Co.Vi.So.C., come risulta dalla relazione dell'11 luglio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha accertato il rispetto, da parte della società A.S. BISCEGLIE S.R.L., dei criteri legali ed economico –finanziari per l'ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C;

- esaminata la relazione in data 11 luglio 2019, che riporta le risultanze delle istruttorie svolte dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sulla predetta società in ordine alla verifica degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 20 giugno 2019, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2019/2020;

- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha rilevato, sulla base della certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico, che la società A.S. BISCEGLIE S.R.L non ha soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo all'impianto di illuminazione, indicato come criterio "A" di cui al punto 8) dell'allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019;

- considerato che la società A.S. BISCEGLIE S.R.L. non ha soddisfatto tutti i requisiti all'uopo prescritti per i motivi specificati nella relazione dell'11 luglio 2019 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- visti l'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F. e l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 della società A.S. BISCEGLIE S.R.L..

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l'allegato A al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina